



Ordine dei Tecnici sanitari
di radiologia medica e delle
professioni tecniche, della
prevenzione e della
riabilitazione -
Provincia di Foggia

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965,n.1103,31.1.1983, n.25 e
11.1.2018,n.3
C.F.80034410714
Viale Manfredi 72-Foggia
tsrmfoggia@pec.it
www.ordinetsrmpstrpfoggia.it

Prot. n°: 274/2018

Foggia, 06/11/2018

Al Direttore Generale
ASL Foggia
Dott. Vito Piazzolla
aslfg@mailcert.aslfg.it

E p.c.

Al Ministero della Salute
In persona del Ministro
On. Giulia Grillo
segreteriaministro@sanita.it
seggen@postacert.sanita.it

Al Sottosegretario alla Salute
Dott. Armando Bartolazzi
segreteria.bartolazzi@sanita.it

Al Direttore Generale
Direzione generale dei dispositivi medici
e del servizio farmaceutico
Dott.ssa Marcella Marletta
dqfdm@postacert.sanita.it

SEGNALAZIONE URGENTE

Le Amministrazioni sopra emarginate, vista la cogenza dell'atto sotto richiamato, sono informate di quanto di seguito previsto.

La Federazione nazionale dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e l'Ordine TSRM PSTRP di Foggia, domiciliati presso lo studio legale dell'avvocato Carlo Piccioli, in Firenze, via XX Settembre, 76, cf PCCCRL58T23D612V, PEC: carlo.piccioli@firenze.pecavvocati.it, fax 0555370718.

ESPONGONO

Con il decreto del Ministero della salute del 10 agosto 2018, pubblicato il 10 ottobre scorso, in tema di "*Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica*", si prevede che:

- 1) "*Allo scopo di individuare possibili controindicazioni all'ESAME RM ed eventuali situazioni che possono determinare un incremento di rischio del paziente durante l'esposizione al*

campo magnetico statico e ai campi elettromagnetici generati dall'apparecchiatura, il MEDICO RADIOLOGO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM deve predisporre un questionario anamnestico che il MEDICO RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE DIAGNOSTICA utilizzerà per raccogliere l'anamnesi del paziente e firmerà prima dell'espletamento della prestazione diagnostica";

- 2) il MEDICO RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE DIAGNOSTICA deve sottoporre al paziente "il questionario finalizzato a far emergere possibili controindicazioni all'esecuzione dell'esame RM" (parte B6 del documento);
- 3) "Le richieste di esami dovranno essere vagliate personalmente dal medico responsabile della prestazione diagnostica..." e ancora "l'applicazione del principio di giustificazione per ogni singolo esame spetta in via esclusiva al medico responsabile della prestazione diagnostica e dovrà risultare tracciabile" (parte D4 del documento);
- 4) "Ai fini della qualità e della sicurezza dell'uso clinico dell'APPARECCHIATURA RM tutti gli ESAMI RM devono essere svolti in presenza di un medico specialista in radiodiagnostica, o radiologia, o radiologia diagnostica, o radiologia medica" (parte E1 del documento).

Stante il contenuto della normativa, ora richiamato, questa Federazione provvederà ad informare i propri iscritti circa la stretta applicazione delle norme lì richiamate.

Quanto ora indicato anche tenuto conto dei procedimenti penali di Marlia e Barga (Tribunale Penale di Lucca: n. RGNR 4064/12 RG 907/13 sent. n. 1282/2014 dep. il 4/9/2014 e RGNR 2379/13 RG 365/14 SENT. 791/2015 DEP. 10/6/2015) che hanno coinvolto loro malgrado alcuni Tecnici sanitari di radiologia medica; stante ciò si invitano formalmente Codesta Amministrazione a provvedere tempestivamente attivando, anche su un piano organizzativo, quanto è necessario affinché il decreto del Ministero della salute del 10 agosto 2018 possa trovare completa attuazione tanto da evitare che si possano generare fatti che determinino comportamenti *contra legem* e lesivi dei diritti delle persone assistite che con tale decreto si intendono salvaguardare.

L'indicazione contiene caratteri di urgenza considerata la responsabilità di Codeste Amministrazioni; fatta salva la responsabilità penale, sul punto preme ricordare, fra le altre sentenze, quanto deciso dalla Corte Suprema Sez. Lav. (18 febbraio 2000, n.ro 1890): "La responsabilità civile personale dei funzionari e dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici in caso di violazione dei diritti di terzi, a norma dell'art. 28 Costituzione, non presuppone necessariamente l'abuso delle funzioni di ufficio per il perseguimento di fini personali, essendo sufficiente l'imputabilità almeno colposa dell'atto dannoso al pubblico amministratore o dipendente".

Vogliamo informare Codesta Amministrazione che ogni mancata attuazione del contenuto del decreto, anche in termini organizzativi, vedrà costretta la Federazione, suo malgrado, a informare le Autorità competenti.

Certi di un sicuro riscontro in tempi brevi, e comunque nei termini di legge, si inviano distinti saluti.

Il Presidente
della FNO TSRM PSTRP
Alessandro Beux

Il Presidente
dell'Ordine TSRM PSTRP di Foggia
Antonio Alemanno

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del DLgs n. 39/1993